



**PRINCIPI DI RIFERIMENTO
PER L'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**

*ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231*

– LINEE GUIDA –

INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	5
3	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
4	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	18
5	IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA AU	20
5.1	Composizione del Modello	20
5.2	Obiettivi perseguiti da AU con l'adozione del Modello	21
5.3	Adozione del Modello in AU	23
5.4	Attuazione del Modello	23
6	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
6.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	24
6.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	24
6.3	Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza	26
6.4	Cessazione dall'incarico	27
6.5	Reporting	28
7	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA	29
7.1	Raccolta e conservazione delle informazioni	30
7.2	Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)	30
7.3	Tutela del Whistleblower	30
8	PERSONALE: FORMAZIONE E INFORMAZIONE	32
9	SISTEMA DISCIPLINARE	32
9.1	Funzione del sistema disciplinare	32
9.2	Violazione delle specifiche regole comportamentali espresse nelle procedure attuative del presente documento e del Codice Etico e relative sanzioni	33
9.3	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	34
9.4	Misure nei confronti dei dirigenti	35
10	ALTRE MISURE DI TUTELA	36
10.1	Misure nei confronti degli amministratori	36
10.2	Misure nei confronti dei collaboratori esterni	36
11	CODICE ETICO	36
12	NORME E PROCEDURE AZIENDALI	37
13	CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	37

1 DEFINIZIONI

- “AU” o “Società”: Acquirente Unico S.p.A.;
- “D. Lgs 231/2001” o anche “Decreto”: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
- “GSE”: Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.;
- “Codice Etico”: codice etico adottato da AU;
- “OdV” o “Organismo di Vigilanza”: organismo di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/ o per conto di AU;
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati di AU (compresi i dirigenti);
- “Gruppo”: il GSE e le società da questi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 approvate da Confindustria;
- “Modello”: i principi generali di riferimento per l’adozione di un modello di organizzazione, gestione previsto dal d. lgs. 231/2001;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di AU;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di AU, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- “Processi Sensibili”: attività di AU nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Struttura aziendale”: Direzione, Funzione o Area organizzativa di Acquirente Unico S.p.A.

- “Strumento normativo e/o organizzativo”: documentazione aziendale volta a racchiudere l'insieme di principi e di modalità di svolgimento delle attività al fine di garantire l'efficacia ed efficienza dei processi e il rispetto della compliance.

2 INTRODUZIONE

Il presente documento definisce i principi generali di riferimento per l'adozione di un modello organizzativo che la società Acquirente Unico S.p.A. ha inteso adottare in ragione di quanto disposto dal d. lgs. 231/2001. Il Modello è costituito da più documenti coordinati secondo quanto esposto al successivo paragrafo 5.

3 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il D. Lgs n. 231/2001 è stato emanato sulla base di una delega legislativa ampia e con riferimento agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie sulla corruzione dei pubblici ufficiali.

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità cosiddetta "amministrativa" delle società a seguito della commissione di determinati reati nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte dei soggetti indicati ex art. 5 D. lgs. 231/2001¹. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Viene quindi introdotto un sistema sanzionatorio autonomo degli enti in considerazione del fatto che, nell'ambito di illeciti commessi nell'attività d'impresa, la persona fisica non è quasi mai l'esclusivo autore dell'illecito ma, al contrario, il reato è talvolta espressione della politica aziendale o deriva da una "colpa" o carenza dell'organizzazione.

Quanto alla tipologia di reati che comportano la responsabilità amministrativa a carico degli enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce a illeciti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali: malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione. .

¹ Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Successivamente sono stati introdotti ulteriori articoli che comportano una responsabilità amministrativa a carico degli enti. Alla data di approvazione del presente documento le fattispecie di reato presupposto della responsabilità degli enti sono le seguenti:

- **art. 24:** indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato (art. 640-ter c.p.); Frode nelle pubbliche forniture² (art. 356 c.p.); Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (c.d. frode in agricoltura, art. 2 L. n. 898/1986)³.
- **art. 24-bis⁴:** delitti informatici e trattamento illecito di dati (Documenti informatici, se i reati di falso hanno ad oggetto un documento informatico (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- **art. 24-ter⁵:** delitti di criminalità organizzata (reati di: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630

² Introdotta dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ossia il provvedimento normativo di recepimento della c.d. "Direttiva PIF".

³ Idem.

⁴ Introdotta dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero",

⁵ Introdotta dall'art. 2 della legge 94 del 2009.

- c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a., numero 5, c.p.p.);
- **art. 25:** concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato⁶ (art. 314 co. 1 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui⁷ (art. 316 c.p.); Abuso d'ufficio⁸ (art. 323 c.p.), questi ultimi tre "solo se il fatto offende gli interessi finanziari UE";
 - **art. 25-bis⁹:** falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso

⁶ Introdotta dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ossia il provvedimento normativo di recepimento della c.d. "Direttiva PIF".

⁷ Idem.

⁸ Idem.

⁹ Introdotta dall'art. 6, co 1, d.lgs. 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro".

per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- **art. 25-bis.1**¹⁰: delitti contro l'industria e il commercio (Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- **art. 25-ter**¹¹: reati societari (False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- **art. 25-quater**¹²: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 art. 2; Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies 1 c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a

¹⁰ Introdotta dalla L. n. 99/2009.

¹¹ Introdotta dall'art. 3, co 2, Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario.

¹² Introdotta dall'art. 3, co 3, legge 14 Gennaio 2003, n. 7.

sequestro (art. 270- quinquies 2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); art. 1 della L. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; L. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea; L. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale);

- **art. 25- quater.1**¹³: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.);
- **art. 25-quinques**¹⁴: delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- **art. 25-sexies**¹⁵: reati di abuso di mercato (Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998); Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58/1998); Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. n. 58/1998); Manipolazione del mercato (art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998);
- **art. 25-septies**¹⁶: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

¹³ Introdotto dall'articolo 8, Legge 9 gennaio 2006, n. 7.

¹⁴ Introdotto dall'art. 5, co 1, legge 11 Agosto 2003, n. 228.

¹⁵ Introdotto dall'art. 9, co 3, legge 18 aprile 2005, n. 62.

¹⁶ Introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 "Testo Unico sulla sicurezza".

- **art. 25-octies**¹⁷: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- **art. 25 novies**¹⁸: delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22/04/1941 n. 633 (La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett- a-bis) e 3); La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, co. 1); La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171 bis co. 2); Se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o

¹⁷ Introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

¹⁸ Introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera c) della L. n. 99/2009.

sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171 ter, lett. a, b, c, d e f); La ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 ter, lett. e); La fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo ad facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171 ter, lett. f bis e h); La mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181 bis, co. 2) (art. 171-*septies*); La produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*);

- **art. 25-decies**¹⁹: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- **art. 25-undecies**²⁰: i reati ambientali (Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel

¹⁹ Introdotto dall'art. 4 della L. n. 116/2009.

²⁰ Articolo aggiunto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla Legge del 22/05/2015 n. 68 Articolo 1 e dal D.lgs. n. 21/2018.

sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p.)²¹; False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis); Reati in materia di emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/06, art. 279); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2, art. 3-bis e art. 6); Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993, art. 3, comma 6); Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9);

- **art. 25-duodecies**²²: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 d.lgs. n. 286/1998); Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 -bis, d.lgs. n. 286/1998);
- **art. 25- terdecies**²³: razzismo e xenofobia (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 – bis c.p.);
- **Art. 25-quaterdecies**²⁴: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Frodi in

21 L'art. 3 del D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 prevede che nel codice penale: "(...) dopo l'articolo 452-terdecies, è inserito il seguente: «Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)»" e che "(...) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse."

Il richiamo operato dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 ("Reati ambientali") all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, va ora inteso in riferimento all'art. 452-quaterdecies c.p. (rubricato "Attività organizzate per traffico illeciti di rifiuti").

²² Articolo aggiunto dall'art. 2 comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 190. .

²³ L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha aggiunto al D. Lgs 231/2001 l'articolo 25-terdecies "Razzismo e Xenofobia". Il successivo articolo 7, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 a cui rimanda il nuovo articolo 25-terdecies. A sua volta, l'art. 2, "Sezione I bis" d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha inserito nel Codice Penale l'art. 604-bis rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Pertanto, il richiamo operato dal nuovo art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 ("Razzismo e xenofobia") all'art. 3 comma 3-bis della L. 654/1975, va ora inteso in riferimento all'art. 604-bis comma 3 c.p. (rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa").

competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989); esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

- **Art. 25-quinquesdecies²⁵**: reati tributari (di cui al D.lgs. 74/2000, e cioè quelli compresi all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art 3 - dichiarazione fraudolenta mediante artifici, art. 8 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 10 - occultamento o distruzione di documenti contabili, Art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, e, «Se il fatto è commesso nell'ambito di evasioni IVA transfrontaliere superiori a 10 mln di euro», art. 4 - dichiarazione infedele, art. 5 - omessa dichiarazione, art. 10-quater - indebita compensazione)²⁶.
- **Art. 25-sexiesdecies²⁷**: reati di contrabbando di cui al D.P.R. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater); Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295). In ogni caso, la responsabilità della società è collegata sempre e comunque al principio della legalità: cioè la società risponde solo se, in relazione al singolo reato, è espressamente prevista la responsabilità amministrativa della società con legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. La responsabilità amministrativa degli enti sorge anche in relazione

²⁴ Introdotto dall'art. 5 comma 1 Legge 3 maggio 2019 n. 39.

²⁵ Introdotto dal Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modifiche dalla Legge 24 dicembre 2019, n.157.

²⁶ I reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) sono stati introdotti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ossia il provvedimento normativo di recepimento della c.d. "Direttiva PIF".

²⁷ Introdotto dal D. Lgs. 75/2020, di attuazione della c.d. Direttiva PIF (Dir. UE/2017/1371).

ai reati transnazionali di cui agli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, come modificata dall'articolo 64 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, ovvero:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Ex art. 5, co 1, d. lgs. 231/2001, la responsabilità delle società è collegata a reati commessi da soggetti in posizione apicale e da soggetti in posizione subordinata agli apicali nell'interesse o vantaggio della società.

A tale proposito sono considerati dalla norma:

- **soggetti apicali** le persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa;
- **soggetti in posizione subordinata** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La responsabilità della società²⁸ si configura solo se il reato è stato commesso nell'interesse o vantaggio della società. Ciò significa che non sussiste la responsabilità della società se la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

²⁸ la responsabilità dell'ente non sostituisce, bensì si aggiunge a quella della persona fisica autrice del reato.

La responsabilità amministrativa sarà esclusa anche nel caso in cui il soggetto in rapporto qualificato con l'impresa abbia agito – oltre che al di fuori dei poteri e delle funzioni a lui conferiti –, ponendo in essere un'azione arbitraria non riconducibile ad alcun interesse, politica o altra finalità dell'impresa.

Il Decreto individua una responsabilità di tipo amministrativa conseguente alla commissione di un reato da parte della persona fisica

La responsabilità della società è connessa sostanzialmente alla responsabilità penale dell'imputato; a quest'ultima, per esigenze di economia, efficienza e garanzia, è proceduralmente correlata anche se mantiene una propria autonomia nel senso che sussiste anche quando (a tale proposito si veda art.8 del d. lgs. 231/2001):

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Le sanzioni previste per la società sono:

- **sanzioni pecuniarie** commisurate alla gravità del fatto e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- **sanzioni interdittive** quali la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Si evidenzia che il giudice può sostituire la sanzione interdittiva con la nomina di un commissario per la stessa durata che avrebbe avuto la sanzione qualora sussistano le condizioni per l'interdizione dell'attività di impresa, ma questa svolga un servizio pubblico o di pubblica necessità la cui interruzione potrebbe pregiudicare gravemente la collettività. Lo stesso criterio viene adottato nel caso l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione ma il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività potrebbe venire

confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (rilevante profitto più reiterazione). Collegata all'applicazione delle sanzioni interdittive è la pubblicazione della sentenza di condanna;

- **confisca del profitto** anche per equivalente.

È prevista l'iscrizione della condanna nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative e la comunicazione della stessa all'autorità di controllo/vigilanza sulla società se esistente.

Occorre sottolineare tuttavia che la finalità del d. lgs. n. 231/2001 non è tanto quella di approntare un efficace sistema per sanzionare la commissione dei reati, bensì l'introduzione di sistemi di monitoraggio dell'agire imprenditoriale per prevenire la commissione degli stessi. Pertanto, il Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa, prevede cause specifiche di esonero da detta responsabilità.

In particolare, nel caso di reati commessi da **soggetti apicali**, ricorrendo tutti i presupposti per la configurazione della responsabilità, la società non risponde se dimostra che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (organo che, nelle società di piccole dimensioni, può essere lo stesso organo dirigente);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione. Pertanto, il Modello deve permettere all'ente di:
 - escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
 - evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli di cui alla lettera a) devono inoltre prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia che, di concerto con i

Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. L'adozione di tali modelli predefiniti e passati al vaglio del Ministero della giustizia fornisce all'ente maggiori garanzie sulla valutazione di conformità degli stessi ai requisiti di legge ma non sottrae i modelli alla valutazione del Giudice penale circa l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello per accertare l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente.

Nel caso invece di reati commessi da soggetti **sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale**, la società risponde solo se l'accusa (Pubblico Ministero) prova che la commissione del reato da parte del sottoposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, l'indagine del P.M. trova un limite nell'espressa disposizione che esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza quando la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi.

Anche in questo caso quindi assume rilevanza l'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo preventivo idoneo.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il soggetto deputato all'adozione del Modello è "l'organo dirigente", identificabile nel Consiglio di Amministrazione e nell'Amministratore Delegato, ai quali sono demandate le scelte strategiche.

L'adozione del Modello organizzativo costituisce una facoltà dell'ente e non un obbligo, pertanto la sua mancanza non espone, di per sé, l'ente ad alcuna sanzione o responsabilità, benché sia strumento necessario ma non sufficiente, per poter beneficiare dell'esimente dalla responsabilità.

4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato Decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree

di rischio e strutturare il Modello di organizzazione e gestione utilizzando i processi di risk assessment e risk management e prevedendo le seguenti fasi:

1. identificazione dei rischi;
2. predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - a) codice etico;
 - b) sistema organizzativo;
 - c) procedure manuali ed informatiche;
 - d) poteri autorizzativi e di firma;
 - e) sistemi di controllo e gestione;
 - f) comunicazione al personale e sua formazione. Dette componenti devono essere informate ai principi di:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
 - autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
3. individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;

Appare opportuno ricordare che Confindustria, nel 2014, ha emanato l'ultima versione aggiornata delle proprie "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo", alle quali il presente Modello già si conforma e che nel 2018 ha pubblicato "Disciplina in materia di

Whistleblowing” Nota illustrativa dei principali contenuti della legge n. 179/17 di maggiore interesse per le imprese.

5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA AU

5.1 Composizione del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato in una Parte Generale “ Principi di riferimento per l’adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione” (c.d. Parte Generale) ed una “Parte speciale”.

La Parte Generale, descrive: il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società volto a prevenire la commissione dei reati presupposto, la metodologia adottata per l’attività di redazione del modello di organizzazione e gestione; l’individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano; la disciplina delle segnalazioni di comportamenti illeciti; il piano di formazione e comunicazione da adottare, il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio; i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

La Parte Speciale, volta ad integrare il contenuto della Parte Generale, con una descrizione relativa:

- ai Processi Sensibili presenti nella realtà della Società, rispetto alle fattispecie di reato presenti e ai correlati standard di controllo;
- agli standard di controllo generali di trasparenza delle attività posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare gli standard di controllo specifici, che devono essere sempre presenti in tutti i Processi Sensibili presi in considerazione dal Modello;
- agli standard di controllo specifici, applicabili a singoli Processi Sensibili, elaborati sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, quali misure di presidio individuate per mitigare il rischio specifico di commissione del singolo reato/categoria di reato.
- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta. Pertanto in considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati solo gli illeciti che sono oggetto della

Parte Speciale la cui descrizione è effettuata nel documento Appendice normativa (Allegato 1 Parte Speciale del Modello).

- Per quanto concerne le altre tipologie di reati non contemplati nella Parte Speciale la Società ha valutato che il rischio non è applicabile o concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire gli altri reati possono costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative e del Codice Etico, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Il Modello organizzativo si completa e si coordina con l'insieme delle procedure aziendali, il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare aziendale.

I Principi di riferimento illustrano e definiscono le motivazioni e le finalità dell'adozione del Modello in ambito AU, le sue componenti fondamentali e le modalità di gestione e aggiornamento.

5.2 Obiettivi perseguiti da AU con l'adozione del Modello

AU, in linea con la missione aziendale definita dal D. lgs. 79/1999 e successivi atti legislativi e normativi, ritenendo di primaria importanza assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a salvaguardia del proprio ruolo istituzionale e come controllata di Società che riveste il ruolo di concessionario esercente servizio pubblico, ha ritenuto di procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione (ex d. lgs. 231/2001) che, nei principi generali, sia anche in accordo con quello adottato dalla Capogruppo.

AU ritiene che la previsione normativa rafforzi ulteriormente l'importanza del rispetto di valori di tipo etico già perseguiti da AU. A tale proposito la Società ha approvato il proprio Codice Etico perché sia in linea con l'etica di Gruppo e contenga i principi generali richiesti per la formulazione di un valido Modello organizzativo. Il Consiglio d'Amministrazione l'ha adottato nel suo testo originario con delibera del 21 giugno 2006 e successivamente modificato ed integrato in sede di adeguamento e/o aggiornamento del Modello medesimo.

Il Modello adottato da AU tiene conto, delle prescrizioni del Decreto delle linee guida elaborate in materia da Confindustria nonché dei criteri generali del Modello adottato dalla Controllante e delle "best practices" di prevenzione dei reati sviluppata in ambito internazionale.

Un ruolo fondamentale è ricoperto dal sistema di controllo interno già esistente presso il Gruppo GSE al momento dell'introduzione del d. lgs. 231/2001 e, partendo da esso, vengono identificati e

sviluppati specifici strumenti rispondenti alle esigenze legislative, nonché conferita organicità al sistema di controllo interno stesso nella prospettiva richiesta dal Decreto.

In questo modo s'intende costituire un'evidenza, verso l'interno e verso i terzi portatori d'interesse, del modo in cui l'organo dirigente provvede alla gestione ed organizzazione delle risorse dell'ente per un'efficace prevenzione dei reati richiamati dal Decreto.

Il testo della norma richiama espressamente determinati argomenti che vengono riportati di seguito per punti:

- individuazione delle attività a rischio reato. In particolare, l'individuazione delle aree nelle quali possono astrattamente essere commesse le fattispecie di reato rilevanti ex D.Lvo 231/01, presuppone che all'interno della società siano vagliati tutti i processi aziendali risultati emersi dalla mappatura delle attività a rischio e che sia valutato il rischio di commissione reato ipotizzando la totale assenza di controlli (rischio inerente) e la presenza dei controlli adottati dalla società (rischio residuo). La mappatura deve essere costantemente aggiornata sia a seguito delle modifiche dei processi aziendali sia a seguito delle modifiche legislative in relazione al catalogo dei reati per i quali si applica la disciplina in parola.

Con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la società ha proceduto ad una attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessate non escludendo aprioristicamente alcun ambito di attività, potendo in via del tutto astratta, tale casistica di reati investire di fatto la totalità delle componenti aziendali.

Si segnala che in ordine alle attività di sorveglianza sulla sicurezza e salute dei lavoratori AU in data 15 dicembre 2017 ha conseguito la certificazione, richiesta volontariamente, del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle normative internazionali vigenti (BS OHSAS 18001:2007), rilasciata dall'ente certificatore "SGS Italia S.p.A." secondo il regolamento tecnico ACCREDIA ".

- identificazione dell'organismo dell'ente a cui è affidata la vigilanza e la definizione delle idonee modalità di azione;
- flusso informativo rilevante verso tale organismo;

- definizione di protocolli di comportamento e di attuazione delle decisioni nelle attività a rischio reato;
- sistema sanzionatorio dei comportamenti posti in essere dai dipendenti in violazione delle prescrizioni definite nel Modello;
- attività di formazione del personale, con particolare attenzione alle figure interessate alla gestione di attività a rischio.

Il Modello ha lo scopo di:

- informare coloro che operano in nome e per conto di AU nelle aree con Processi Sensibili, del rischio di incorrere in un illecito penale e amministrativo a carico dell'azienda, oltre che personale, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate;
- richiamare i principi etico-sociali sui quali AU ha inteso basare la propria attività;
- costituire gli strumenti indicati dalla legge per consentire alla Società, di intervenire efficacemente per la prevenzione e contrasto degli illeciti.

5.3 Adozione del Modello in AU

Il Consiglio di Amministrazione di AU ha adottato il presente Modello di organizzazione e gestione. Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione la Società si avvale di un Organismo di Vigilanza di composizione collegiale. La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è pari a quella del CdA, salvo operare in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. Il CdA può confermare o variarne la composizione.

5.4 Attuazione del Modello

Il compito di attuare quanto disposto dal Modello organizzativo é demandato all'iniziativa dell'Organo di Vigilanza di AU.

6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ambito di AU il potere di nominare l'Organo di Vigilanza ed il compito di vigilare sul suo funzionamento è attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le attività poste in essere dall'OdV non sono sindacabili da parte di altri organismi o strutture aziendali.

L'Organo di Vigilanza utilizza la Funzione Audit, che dispone di risorse dedicate, numericamente adeguate e professionalmente idonee, per l'attività di vigilanza sull'effettività del Modello.

Inoltre, previa intesa con i vertici aziendali, si può avvalere delle professionalità presenti presso le Strutture aziendali di AU in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si rendano necessarie.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si caratterizza per l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione. È dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. All'OdV è demandato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e aggiornamento del Modello. In particolare, deve curare:

- l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, in relazione alla struttura aziendale;
- l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o normative;
- l'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di AU, il compito di:

- valutare periodicamente l'idoneità e la compatibilità con il Modello delle previsioni contenute nelle misure organizzativo-procedurali che disciplinano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società proponendo eventuali modifiche od integrazioni;

- valutare periodicamente l'idoneità dei processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società nei settori critici in relazione al rischio di commissione dei reati considerati dal d. lgs. 231/2001;
- valutare periodicamente l'idoneità dei controlli sulle attività svolte nei settori critici in relazione al rischio di reati considerati dal d. lgs. 231/2001;
- proporre al Consiglio di Amministrazione di AU integrazioni o modifiche al Modello per quanto di sua competenza;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella Parte Speciale del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e della documentazione organizzativa interna inerente;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista delle informazioni trasmesse all'Organismo di Vigilanza o tenute a sua disposizione, nel perseguimento dell'efficacia del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, per un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle sue proposte;
- sollecitare l'attivazione di procedimenti disciplinari presso gli organismi della Società competenti nel caso specifico.

Per l'espletamento delle attività di competenza l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Nel processo di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre in piena autonomia per lo svolgimento dei propri compiti ed attività.

Iniziative di coordinamento potranno essere attivate tra gli Organismi di Vigilanza di AU e della Capogruppo per un efficace scambio informativo e lo sviluppo di sinergie, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti ciascuna società.

6.3 Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

Con riferimento alle cause di incompatibilità si evidenzia che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con il vertice della Società, né dovranno essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

Inoltre, i componenti dell'OdV devono attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle suddette condizioni di incompatibilità.

In corso d'incarico, qualora componente dell'OdV incorra in una delle suddette situazioni il Presidente ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale poter far cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

Qualora una delle suddette situazioni riguardasse il Presidente dell'OdV provvederà altro componente dell'Organismo di Vigilanza a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- la condanna o l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss c.p.p. con provvedimento anche in primo grado per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, o che per loro particolare gravità incidano sull'affidabilità morale o professionale del soggetto;

- la condanna con provvedimento anche di primo grado, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del d. lgs n. 231/01, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"), ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d. Lgs n. 231/01;

Costituiscono altresì ulteriori cause di decadenza dall'incarico:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza.

6.4 Cessazione dall'incarico

I componenti dell'OdV rimangono in carica secondo quanto indicato dal paragrafo 5.3 del presente documento.

Oltre alla scadenza del mandato, la cessazione della carica di componente dell'OdV avviene per dimissioni volontarie o per revoca.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo che per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovranno intendersi le condizioni descritte nel precedente paragrafo.

Il Consiglio di Amministrazione, comunque, in casi di particolare e manifesta gravità, che dovessero coinvolgere l'intero OdV, potrà disporre la sospensione dei poteri dello stesso e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

6.5 Reporting

Sullo stato di attuazione del Modello l'OdV riferisce, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'OdV stabilisce idonei canali informativi e di coordinamento con gli organismi deputati al controllo contabile, al controllo amministrativo ed al controllo sulla gestione (Collegio Sindacale e Revisori Esterni). Tali linee di riporto contribuiscono a fornire ulteriori garanzie sul funzionamento del Modello e sull'indipendenza dell'OdV nello svolgimento dei compiti a lui assegnati.

L'OdV può essere invitato a riferire in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza periodica almeno semestrale l'OdV presenta una relazione scritta, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nel periodo;
- eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni:
 - le azioni da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello da parte dei destinatari;
- il resoconto delle segnalazioni in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello e delle relative procedure di attuazione;

- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello e delle relative procedure di attuazione, comunicate dalle Risorse Umane;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società che richiedono un aggiornamento del Modello;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'Organismo;

7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione descritta dalla documentazione adottata per la gestione dei flussi informativi verso l'OdV ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale utile a tal fine. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali attività che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

All'OdV di AU viene comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed i relativi aggiornamenti.

In particolare devono essere trasmesse all'OdV di AU, le informative concernenti:

- eventuali segnalazioni da parte di Organi/Funzioni e dalla società di revisione dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e/o delle previsioni del Modello;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- i procedimenti avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del procedimento penale;
- qualsiasi altro atto o documento con profili di criticità rispetto all'osservanza del presente Modello.
- le risultanze delle verifiche svolte dalla Funzione Audit per accertare l'efficacia ed effettività del Modello organizzativo.

7.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello sono conservati in un apposito data base (informatico e cartaceo) dell'OdV. L'accesso al data base è consentito oltre che all'OdV alla segreteria tecnica di AU che lo assiste.

7.2 Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

L'OdV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza coordinano il loro operato in un'ottica di sinergia nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

All'OdV è trasmessa, ove opportuno, la relazione che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) predispose a fine anno nonché tutte le informazioni inerenti alle segnalazioni giunte al RPC nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'OdV trasmette, per opportuna conoscenza, al RPCT la relazione periodica predisposta per il CdA e, in un'ottica di reciprocità, ogni informazione inerente a segnalazioni o evidenze di possibile commissione di un reato di corruzione in proprio possesso.

7.3 Tutela del Whistleblower

I Destinatari del Modello devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

AU si è dotata di una procedura di segnalazioni di condotte illecite e/o violazioni anche ai fini del presente modello, cui si rinvia, contenente disposizioni per:

- oggetto della segnalazione;
- contenuto della segnalazione;
- modalità di presentazione della segnalazione;
- verifica della segnalazione;
- tutela e responsabilità del segnalante
- garantire la conservazione delle informazioni fornite e valutate;

Le segnalazioni di condotte illecite, presentate a tutela dell'integrità della società, dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

A tal fine la Società ha adottato i seguenti canali di segnalazione:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata anticorruzione@pec.acquirenteunico.it.
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Del Monte. 45 00197 – Roma.

e potranno altresì essere implementati ulteriori canali informatici alternativi.

RPC trasmette all'OdV, in forma anonima, le segnalazioni di illeciti ad esso pervenute, affinché l'OdV possa valutarne la rilevanza ai fini del D. Lgs n. 231/01 e coordinarsi quindi con il RPC in ordine alle valutazioni e alle conseguenti azioni che possono essere intraprese.

AU sancisce, in conformità alla legge, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

A tal fine la Società nel sistema di sanzioni disciplinari adottato ha previsto sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante (Par. 6.8 della Procedura "tutela del dipendente che segnala illeciti").

È fatto salvo il diritto dei soggetti segnalati quali autori di violazioni e/o condotte illecite, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

La tutela del segnalante sarà supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

8 PERSONALE: FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Struttura aziendale competente in tema di risorse umane, in collaborazione con l'OdV ed è articolata nel modo di seguito indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per tutto il personale: informativa nella lettera di assunzione e successiva formazione nell'ambito dei corsi di introduzione al Gruppo GSE (per i neoassunti); momenti formativi per tutti i dipendenti eventualmente con formazione a distanza di tipo e-learning, accesso a una sezione del sito intranet dedicata all'argomento e aggiornata dall' OdV, e-mail di aggiornamento quando necessario;
- per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente (in aggiunta a quanto previsto al punto precedente): seminario iniziale in fase di avvio del Modello e successivi incontri periodici di aggiornamento.

Apposite informative sono fornite ai soggetti terzi con i quali AU collabora, inserendole, di norma nei testi contrattuali, in relazione alle politiche adottate da AU sulla base del presente Modello.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d. lgs. 231/2001 stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

Il comma 2-bis, lett. d) dispone che i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono “nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate” (Par. 6.8 “Procedura tutela del dipendente che segnala illeciti”).

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione), applicabili in caso di violazione delle regole adottate dalla società in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, completa gli strumenti d'azione messi a disposizione da AU per garantire

l'applicabilità del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Qualora si ravvisi un comportamento contrario all'etica e alle prescrizioni ex d. lgs. 231/2001, contenute nelle presenti Linee Guida, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni sarà indipendente dall'esperimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta illecita.

9.2 Violazione delle specifiche regole comportamentali espresse nelle procedure attuative del presente documento e del Codice Etico e relative sanzioni

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo già esistente ed applicabile al personale del gruppo GSE, si conferma l'apparato sanzionatorio già codificato e riportato nel CCNL.

Si è, quindi, provveduto ad individuare (al paragrafo 9.3. del Modello) i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello e del Codice Etico della Società.

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono di seguito esemplificativamente elencati:

1. violazione, da parte del dipendente, di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel presente documento (ad es., inosservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico o del codice comportamentale;
2. violazione di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel presente documento o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle regole adottate in conformità al presente documento, che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
3. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel presente documento o ai principi del Codice Etico, diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;

4. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel presente documento o delle regole contenute nel Codice Etico, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001;
5. ai sensi della Legge n. 179/17, violazioni delle misure di tutela del segnalante, come disciplinate da apposite procedure interne, nonché segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

I provvedimenti sanzionatori che la Società riterrà di dover adottare nei confronti del dipendente saranno proporzionati al ruolo ricoperto, al livello di responsabilità ed autonomia all'interno dell'organizzazione, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, alla gravità del medesimo, ed all'accertamento di colpa o dolo nel compimento del reato.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte dell'OdV e del Vertice aziendale che è il responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, eventualmente su segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Oltre a quanto sopra previsto in linea di principio, le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili verranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

9.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole di condotta stabilite dalla Società ai fini della prevenzione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001, e delle procedure interne previste dal presente Modello, sono sanzionati secondo quanto stipulato a livello di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, valevole per i lavoratori addetti al sistema elettrico, in forza del disposto di cui all'art. 57 CCNL, che recita testualmente: "1. Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle Aziende, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo".

Le sanzioni disciplinari nei riguardi di detti lavoratori dipendenti sono irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 CCNL "Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione").

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del Vertice aziendale.

9.4 Misure nei confronti dei dirigenti

Costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso di AU dal vincolo contrattuale con il dirigente:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione del Codice Etico;
- la mancata vigilanza, da parte degli Organi Sociali e del management societario, sull'osservanza delle procedure interne e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi del Modello organizzativo;
- la violazione del Codice Etico, delle procedure interne e delle regole comportamentali applicabili direttamente al personale dirigente;
- l'adozione di comportamenti non conformi alla condotta richiesta ai dirigenti con riferimento ai principi del Modello di organizzazione e gestione adottato, nell'espletamento di attività relative ai Processi Sensibili.
- ai sensi della Legge n. 179/17, violazioni delle misure di tutela del segnalante, come disciplinate da apposite procedure interne, nonché segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

La società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

10 ALTRE MISURE DI TUTELA

10.1 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori di AU, l'OdV della società informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per l'adozione delle opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

10.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D lgs. n. 231/01 potrà determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

11 CODICE ETICO

AU ha aggiornato il proprio Codice Etico al fine di ottemperare alle prescrizioni ex d. lgs. 231/2001. L'approvazione del Codice Etico crea un corpus normativo interno coerente e efficace, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società e si integra completamente con il Modello della Società e con il Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico di AU e della Capogruppo, ferme restando le diverse finalità che Codice Etico e Linee Guida al Modello organizzativo si propongono. Sotto tale profilo il Codice Etico è applicabile autonomamente e sul piano generale da parte di AU. Il Codice Etico esprime i principi di comportamento che sono tenuti a osservare coloro che agiscono in nome e per conto del GSE – in virtù delle leggi civili e penali vigenti, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. – al fine di garantire il rispetto dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, riconducibili all'etica propria del pubblico servizio.

Il rispetto del Codice è, inoltre, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del dipendente nei confronti del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile e dell'art. 57 del CCNL vigente.

Il Modello, diversamente, risponde alle prescrizioni ex d. lgs. 231/2001 ed è finalizzato a trattare organicamente gli strumenti posti a disposizione dell'azienda per prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi a vantaggio dell'azienda, comportano una responsabilità amministrativa per la persona giuridica di AU.

12 NORME E PROCEDURE AZIENDALI

L'insieme delle norme e procedure aziendali, nella loro configurazione attuale e successivi aggiornamenti, costituisce parte integrante del Modello della Società.

AU istituisce una raccolta centralizzata delle procedure elaborate dalle Strutture aziendali competenti al fine di agevolarne la diffusione e l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme e procedure aziendali, per quanto rilevante ai sensi del d. lgs. 231/2001 e successive normative collegate.

A tal riguardo si evidenzia che, deve essere comunicata all'OdV l'avvenuta pubblicazione di procedure rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001.

13 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'approvazione del Modello di organizzazione e gestione, in tutte le sue componenti come sopra dettagliate, e tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del **Modello** sono previsti in occasione di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modifica dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività sociali;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

.In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Amministratore Delegato il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma).

E' di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti;
- identificazione di nuovi Processi Sensibili, o variazione di quelli precedentemente identificati, anche eventualmente connessi all'avvio di nuove attività sociali;
- commissione dei Reati da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate attraverso la partecipazione delle funzioni aziendali competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'OdV all'Amministratore Delegato che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale.